

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente BARACCO.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione riprende a discutere il disegno di legge: « *Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione* » (251).

Il relatore Zampieri illustra un emendamento presentato dal senatore Busoni al secondo comma dell'articolo 1 e propone alla Commissione di non accogliere tale emendamento, ma di apportare al comma in esame una modifica tendente a conservare all'Ordine Mauriziano i propri archivi. Il senatore Busoni respinge la tesi del relatore, insistendo sull'opportunità che sia approvato il proprio emendamento. Il relatore fornisce ulteriori spiegazioni sulla portata del provvedimento su richiesta del senatore Lami Starnuti, il quale tuttavia si dichiara insoddisfatto: il Sottosegretario di Stato Bisori lueggia allora le finalità e i limiti del disegno di legge, perfettamente aderenti, a suo dire, alla lettera e allo spirito della XIV disposizione finale della Costituzione.

Il senatore Gianquinto lamenta che, con il provvedimento in discussione, si intenda

dare una interpretazione estensiva alla norma costituzionale sopra indicata e chiede un rinvio, al fine di poter opportunamente approfondire lo studio del disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore Tupini, il quale si associa alle parole del Sottosegretario di Stato Bisori, sottolineando che esse compiutamente si uniformano allo spirito della Carta costituzionale: il senatore Sansone afferma non esservi motivo per un ordinamento *sui generis* dell'ente ospedaliero in esame, che invece, in quanto tale, deve essere regolato con norme in nulla differenziantisi da quelle che disciplinano l'attività degli enti similari.

Dopo ripetuti interventi del Sottosegretario di Stato Bisori, il quale pone in particolare risalto la necessità di accelerare al massimo l'*iter* del provvedimento, e del Presidente Baracco, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Alla prossima seduta è altresì rinviato il seguito della discussione del disegno di legge: « *Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali* » (1643), già approvato dalla Camera dei deputati, dopo ampia relazione, favorevole, del senatore Piccardi e dopo interventi dei senatori Tupini e Minio e del Sottosegretario di Stato Bisori.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Dominedò.

In apertura di seduta si procede alla correzione di un errore di trascrizione nel processo verbale della seduta precedente relativo all'esame dei disegni di legge nn. 569, 664, 735 e 1075: dopo le parole « *In sede referente*, il senatore Monni riferisce » va cancellata la parola « favorevolmente »; e le parole « lo incarica di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione dei disegni di legge » vanno sostituite dalle altre « lo incarica a maggioranza di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge governativo (n. 1075) ».

IN SEDE CONSULTIVA, il senatore Romano Antonio propone di trasmettere alla 5^a Commissione (Finanze e tesoro) parere favorevole sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri: « *Modificazioni ed integrazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari* » (1459) di cui illustra dettagliatamente la portata. Dopo un breve intervento del Presidente, la Commissione approva la proposta dell'estensore Romano.

IN SEDE DELIBERANTE, il senatore Monni riferisce sui seguenti disegni di legge: « *Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari* » (1372); « *Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, per una più equa ripartizione tra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari della percentuale su crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito* » (736), d'iniziativa del senatore Jodice; « *Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari* » (781), d'iniziativa del senatore Arcudi.

Il relatore si dichiara contrario sia all'approvazione del disegno di legge d'iniziativa

del senatore Jodice (tale disegno di legge, a suo avviso, è superato dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229), sia all'approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Arcudi. Il senatore Monni si dichiara invece favorevole al disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1372: questo disegno di legge — secondo il relatore — è frutto di lunghi studi e di maturate esperienze; la relazione che lo accompagna illustra ampiamente i motivi che hanno portato alla sua presentazione e che giustificano la piena approvazione del provvedimento.

Il senatore Jodice respinge le osservazioni del relatore Monni. In particolare rileva che il decreto presidenziale del 1959 ha sì modificato la legge del 18 ottobre 1951, n. 1112, ma ha lasciato intatte le norme relative agli incarichi degli ufficiali giudiziari; e sottolinea che il suo disegno di legge tende ad eliminare una situazione palesemente ingiusta, nella quale risultano indebitamente favoriti gli ufficiali giudiziari a danno degli aiutanti ufficiali giudiziari. Dopo aver ricordato che la legge attualmente in vigore stabilisce un limite minimo garantito mensilmente agli ufficiali giudiziari, ma non un limite massimo agli introiti degli ufficiali stessi, propone di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge governativo e di invitare il Governo a presentare un disegno di legge che regoli organicamente la materia provvedendo a stipendiare regolarmente gli ufficiali giudiziari e ad attribuire allo Stato i proventi della percentuale sui crediti recuperati dall'erario e dei diritti e delle trasferte degli atti a debito.

Il senatore Capalozza si dichiara d'accordo con le osservazioni generali del senatore Jodice; propone poi il seguente emendamento all'articolo 4, n. 3) del disegno di legge governativo: aggiungere dopo le parole: « di un verbale » le altre: « ivi comprese le relazioni al giudice di cui all'articolo 170, primo comma, del Codice di procedura penale ».

Dopo interventi del Presidente Magliano, dei senatori Azara e Romano, perviene al

Presidente una richiesta di passaggio in sede referente firmata, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento del Senato, dai senatori Jodice, Leone, Papalia, Gramegna e Capalozza.

Prosegue pertanto la discussione IN SEDE REFERENTE; dopo brevi interventi del senatore Riccio e del Presidente Magliano la Commissione approva a maggioranza la relazione del senatore Monni e lo incarica di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge governativo (n. 1372) e in senso contrario all'approvazione dei disegni di legge nn. 736 e 781.

Sempre IN SEDE REFERENTE, il senatore Romano Antonio riferisce ampiamente sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cemmi ed altri: « *Modificazione alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante " Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile "* » (1550), di cui illustra le finalità e la portata.

Dopo interventi dei senatori Jodice, Gramegna e del proponente senatore Cemmi, il seguito della discussione del disegno di legge viene rinviato ad altra seduta.

ESTERI (3^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961. — *Presidenza del Vice Presidente JANNUZZI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Russo.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione esamina il disegno di legge: « *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960* » (1693).

Riferisce il senatore Ferretti, il quale ritiene che l'Accordo sia il migliore che si possa realizzare nell'attuale situazione. Dopo un intervento del senatore Mencaraglia, che si preoccupa delle conseguenze che i criteri seguiti dal Governo brasiliano, in ordine soprattutto alla politica agricola, possano danneggiare l'emigrazione italiana, e dopo assicurazioni del relatore Ferretti che si farà carico delle obiezioni dello stesso

senatore Mencaraglia, la Commissione dà mandato di fiducia al senatore Ferretti per la presentazione della relazione all'Assemblea.

La Commissione esamina quindi il disegno di legge: « *Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Thailandia realizzato in Roma mediante Scambio di Note 25 marzo-27 ottobre 1960, per la sistemazione di una pendenza finanziaria* » (1696).

Dopo che il Presidente ha dato lettura del parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, il relatore Fenoaltea illustra i motivi del provvedimento e ne propone l'approvazione. Il Sottosegretario di Stato Russo dichiara, dal canto suo, che il Governo è pienamente d'accordo.

La Commissione approva le conclusioni del relatore, accordandogli il mandato di fiducia per la presentazione della relazione in Assemblea.

La Commissione esamina poi il disegno di legge: « *Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività italiane e internazionali (A.A.I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960* » (1697).

Il Presidente, relatore, ricordati i precedenti in materia e sottolineate soprattutto le finalità assistenziali ed educative perseguite dal disegno di legge, ne propone senz'altro l'approvazione.

Aperta la discussione, interviene il senatore Fenoaltea, che manifesta alcune riserve di carattere generale ed il senatore Mencaraglia, che esprime a sua volta perplessità e rilievi.

A tutti rispondono il Presidente relatore ed il Sottosegretario di Stato Russo, dopo di che la Commissione dà mandato al senatore Jannuzzi di presentare la relazione all'Assemblea.

Sull'ordine dei lavori, su proposta del Presidente, e dopo interventi dei senatori Fenoaltea e Mencaraglia, la Commissione esamina l'opportunità, o meno, di esaminare il disegno di legge n. 1703, che è strettamente connesso con il disegno di legge n. 1711,

assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante e con il disegno di legge n. 1723, assegnato alla Commissione in sede consultiva. Data l'assenza del relatore, senatore Micara e dopo un intervento del Sottosegretario di Stato Russo, il quale pur sottolinea l'urgenza insita negli argomenti in oggetto, la Commissione decide di rinviare l'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione prosegue l'esame del disegno di legge: « *Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma* » (1687). Dopo un richiamo del Presidente alla precedente discussione, il relatore Greco fa presente di avere approfondito gli studi relativi all'Istituto per l'unificazione del diritto privato in Roma e di poter quindi riconfermare che l'Istituto stesso merita la più piena considerazione, per la benemerita opera sempre svolta nell'assoluto rispetto delle norme che debbono regolare l'impiego del pubblico denaro. Dichiarando quindi che il disegno di legge merita senz'altro l'approvazione della Commissione.

Dopo un intervento del Presidente, che dà lettura del parere favorevole della Commissione finanze e tesoro e che sottolinea l'opportunità che i pareri espressi da tale Commissione debbano limitarsi al problema della copertura, si apre un'ampia discussione, nella quale prendono parte i senatori: Mencaraglia, che si dichiara contrario al provvedimento e che preferirebbe, quanto meno, che esso venisse rinviato di alcuni giorni; Fenoaltea, il quale si dichiara favorevole all'opportunità di adottare prima provvedimenti concordati con tutti i Paesi che comunque contribuiscono alla vita dell'Istituto; Carboni, che si dichiara invece del tutto favorevole all'approvazione del disegno di legge, sottolineando ancora una volta le benemerite dell'Istituto.

A tutti risponde il Sottosegretario di Stato Russo, ringraziando il relatore per aver approfondito i dati relativi all'Istituto e chiarendo che l'Istituto stesso ha una grande tradizione sul piano degli studi giuridici e svolge un'attività particolarmente apprezzata per quanto si riferisce alla preparazione di accordi di carattere internazionale.

Quanto alla misura del contributo, sottolinea che la rivalutazione di quaranta volte è una misura assolutamente ragionevole.

Conclude pertanto invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Dopo un intervento del senatore Fenoaltea, che ritira la proposta di rinvio in seguito alle spiegazioni del Sottosegretario di Stato Russo, interviene nuovamente il senatore Mencaraglia, che insiste invece per la proposta di rinvio. Prende altresì la parola il senatore Carboni, riconfermandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge e, successivamente, il senatore Ferretti, il quale, ferme restando le riserve mosse nel corso della riunione precedente in ordine alla necessità, di carattere generale, della massima oculatezza dell'amministrazione del pubblico denaro, dichiara di essere pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge, che riconosce gli indiscussi meriti dell'Istituto nazionale per l'unificazione del diritto privato.

Interviene successivamente il relatore Greco, che ricorda che sin dal 1926 il Governo italiano assunse l'impegno di mantenere l'Istituto in oggetto. Il Presidente, riassumendo il dibattito svolto e dichiarando, a titolo personale, di votare a favore del provvedimento anche come omaggio per gli indiscutibili meriti dell'Istituto per l'unificazione del diritto privato, mette ai voti il disegno di legge che è approvato.

Sempre in sede deliberante, la Commissione passa all'esame del disegno di legge: « *Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri* » (1702).

Il Presidente, relatore, dà lettura del parere della Commissione finanze e tesoro, secondo cui la copertura non risulterebbe, allo stato degli atti, garantita. Riferisce poi che la Commissione medesima esprime dei rilievi in ordine al merito del provvedimento, rilievi che, a suo avviso, non rientrano strettamente nella competenza della 5ª Commissione.

Esprime quindi l'opportunità che, tenuto conto dell'importanza del provvedimento e dei numerosi emendamenti presentati nonché di altri preannunciati, non convenga,

nella seduta in corso, addentrarsi nell'esame del disegno di legge.

Esorta infine tutti coloro che intendessero presentare emendamenti a renderne tempestivamente noto il testo alla Presidenza della Commissione.

Dopo un intervento del senatore Fenoaltea, che propone che la Commissione ascolti un'esposizione di carattere generale, il Presidente, relatore, riferisce brevemente sulle linee generali del provvedimento, che si ispira alla necessità di ampliare i ruoli ordinari, di unificare i ruoli di ogni carriera e di sistemare posizioni anomale, fermo restando il proposito del Governo di presentare quanto prima un disegno di legge per l'intero riordinamento delle carriere.

Il Sottosegretario Russo ringrazia il relatore, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle finalità del disegno di legge ed assicura che per la carriera diplomatica si provvederà con apposito disegno di legge, attualmente in avanzato stadio di preparazione. Assicura infine che il provvedimento in discussione è stato predisposto in pieno accordo con le organizzazioni sindacali.

La Commissione, su proposta del Presidente, cui si associa il Sottosegretario di Stato Russo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione approva le conclusioni del senatore Fenoaltea, estensore del parere sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Bitossi ed altri: « *Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati* » (1653), parere che è favorevole, con alcune riserve in ordine alla copertura, al disegno di legge. Il Sottosegretario di Stato Russo si associa alle conclusioni e alle riserve.

È poi approvato il parere del senatore Ferretti, contrario al disegno di legge d'iniziativa del senatore Bergamasco: « *Estensione del termine di durata di protezione del diritto di autore* » (1660). Il Sottosegretario di Stato Russo concorda con l'estensore del parere, osservando che la materia

cui si riferisce il disegno di legge dovrà essere affrontata in sede di conferenza internazionale che si terrà nel 1963 a Berna. Sempre in sede consultiva, sul disegno di legge: « *Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione* » (1684), per l'assenza del senatore Santero, esprime il parere della Commissione il Presidente Jannuzzi, che si dichiara favorevole al disegno di legge; la Commissione approva le sue conclusioni.

Lo stesso Presidente Jannuzzi, per assenza del senatore Ceschi, esprime il parere favorevole della Commissione al disegno di legge: « *Disposizioni sulle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato* » (1692); la Commissione approva le conclusioni del Presidente.

Il Presidente Jannuzzi propone quindi di dare parere favorevole al disegno di legge: « *Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali* » (1717), e al disegno di legge d'iniziativa dei senatori Montagnani Marelli ed altri: « *Disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali* » (221), per ciò che si riferisce alla competenza della 3^a Commissione e la Commissione approva i pareri medesimi.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961. — Presidenza del Presidente CADORNA.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

In apertura di seduta, il senatore Cornaggia Medici ricorda il senatore Giovanni Sartori, testè defunto, mettendone in risalto le insigni doti di uomo, di cittadino, di parlamentare, e sottolineando, soprattutto, il contributo da lui dato alla Patria in armi nella prima guerra mondiale e durante la lotta per la Resistenza. Alle parole pronunciate dal senatore Cornaggia Medici si associano il Presidente e l'onorevole Caiati, a nome del Governo.

IN SEDE DELIBERANTE, su relazione favorevole del senatore Vaccaro, e senza discussione, è approvato il disegno di legge: « *Utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza* » (1707), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione, passa, quindi, alla discussione del disegno di legge: « *Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri* » (1738), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Angelilli, ricorda come il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri attualmente sia regolato dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale risulta modificato dalla legge 4 novembre 1950, n. 1043, e dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1060.

In base a tali norme l'ammissione ai corsi allievi ufficiali viene effettuata: *a)* nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili; *b)* nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi, soggetti a ferma o a rafferma, in possesso di determinati requisiti; *c)* per la parte residua — un sesto dei posti disponibili — mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri, che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuole medie inferiori.

L'esperienza dei numerosi concorsi espletati dal 1946 ad oggi ha dimostrato, tuttavia, che l'attribuzione di percentuali fisse e la formazione di graduatorie separate per la ammissione dei civili e dei militari dell'Arma al corso biennale determinano una non giustificata sperequazione a danno dei militari. È risultato, infatti, che i civili non hanno mai coperto tutti i posti loro riservati e che la maggior parte dei civili ammessi ha riportato un punteggio inferiore a quello del primo dei militari esclusi.

Di qui la opportunità di apportare alcuni emendamenti onde rendere il sistema più funzionale e mettere tutti i candidati sullo stesso piano, secondo che propone il dis-

egno di legge in discussione, al quale il relatore si dichiara pienamente favorevole.

Insorge, quindi, un ampio dibattito sui criteri generali e sugli aspetti particolari del provvedimento, nel quale intervengono i senatori De Luca Luca, Palermo, Vaccaro, Venudo, Marazzita, Cornaggia Medici, Piasenti e Pajetta. In particolare, i senatori De Luca Luca e Palermo fanno voti perchè durante i corsi sia data larga parte anche all'insegnamento della Costituzione italiana, nel proposito di ottenere che gli allievi risultino sempre più informati ai principi dello Stato democratico.

Dopo un intervento del Presidente e dopo che il Sottosegretario di Stato, onorevole Caiati, ha risposto ai rilievi mossi dai vari senatori, il disegno di legge viene approvato, senza modificazioni, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

FINANZE E TESORO (5^o)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961. — *Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione esamina il disegno di legge: « *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende autonome, per lo esercizio finanziario 1952-53* » (188).

Il senatore Paratore osserva che l'esame dei rendiconti consuntivi, effettuato con tanto ritardo, perde gran parte del suo valore. È indispensabile, a suo avviso, osservare il disposto dell'articolo 34 della legge di contabilità, secondo il quale il Ministro del tesoro deve presentare al Parlamento, contemporaneamente al bilancio di previsione dell'esercizio venturo, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto. Propone che, per studiare la questione, si riunisca un Comitato costituito dal Ministro del tesoro, dal Presidente della Corte dei conti, dal Ragioniere generale dello Stato e da tre membri della Commissione finanze e tesoro oltre, naturalmente, il Presidente della Commissione stessa.

Nessuno facendo obiezioni, il Presidente assicura che riferirà al riguardo al Presidente Bertone.

Il senatore Cenini illustra quindi il rendiconto generale in esame — che la Corte dei conti ha parificato con alcune riserve di sanatoria legislativa — ponendo a confronto le previsioni ed i risultati dell'esercizio, sui quali si sofferma analiticamente. Il relatore, dopo aver rilevato che la gestione di cui trattasi si è chiusa con un disavanzo finanziario di 3.825,6 miliardi, con un aumento di 271,6 miliardi rispetto al disavanzo dell'esercizio precedente, tratta, infine, del rendiconto di talune aziende autonome.

Il Presidente propone che il seguito dell'esame sia rinviato per consentire al senatore Cenini di far mettere in bozze la sua relazione e distribuirla quindi ai componenti della Commissione. Uguale raccomandazione formula al senatore Oliva, relatore sul disegno di legge: « *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1953-54* » (189).

La proposta è accolta.

Successivamente, in accoglimento di una proposta di inversione dell'ordine del giorno presentata dal senatore Oliva, la Commissione discute, IN SEDE DELIBERANTE, il disegno di legge: « *Estensione ai militari mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei militari irreperibili o deceduti contemplati nella legge 5 gennaio 1955, n. 14, del trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni* » (1741), già approvato dalla Camera dei deputati. Il senatore Oliva illustra le finalità del provvedimento, inteso a concedere, ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, il trattamento economico spettante ai civili mutilati di guerra; conclude proponendone l'approvazione.

Dopo un intervento del senatore Paratore, che chiede ed ottiene dal relatore un chiarimento in merito alla copertura finanziaria, il senatore Parri dichiara di non muovere obiezioni alla sostanza del provvedimento, ma di non poter accettare la dizione « trattamento pensionistico », usata nel terzo

comma dell'articolo 1, che potrebbe far pensare ad una equiparazione giuridica della categoria di cui trattasi a quelle contemplate dalla legge sulle pensioni di guerra; pertanto si asterrà dal voto. A tale dichiarazione si associa il senatore Bertoli.

In relazione a ciò, il senatore Cenini presenta un emendamento sostitutivo della suddetta dizione con l'altra: « il trattamento di cui ai commi precedenti ».

Il Sottosegretario De Giovine osserva che da tutto il contesto del disegno di legge risulta che non si è voluto stabilire un trattamento pensionistico; ritiene pertanto che non sia il caso di emendare il disegno di legge. Della stessa opinione si dichiara sostanzialmente il senatore Piola.

Il senatore Franza osserva che il testo attuale, che egli accetta, non porta ad una qualificazione di mutilati ed invalidi di guerra dei militari di cui trattasi, richiesta con la proposta di legge originaria, e che la Camera respinse; ritiene perciò che non sia il caso di emendare il disegno di legge.

Udite tali dichiarazioni i senatori Parri e Bertoli, su invito del relatore e del Presidente, ritirano la loro dichiarazione di astensione, pur mantenendo le loro riserve, e il senatore Cenini ritira a sua volta l'emendamento da lui proposto, dopo di che il disegno di legge è approvato alla unanimità nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Viene quindi approvato, su relazione del senatore Braccesi e dopo interventi dei senatori Bertoli — che manifesta qualche perplessità — e Spagnolli, il disegno di legge: « *Norme integrative e modificative in materia di debito pubblico* » (1627).

Successivamente il senatore Spagnolli riferisce sulle due modificazioni apportate dalla Camera al disegno di legge: « *Assegnazione di contributi alla "Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale"* » (1388-B), già approvato dal Senato, entrambe concernenti le norme per la copertura finanziaria, e, mentre si dichiara favorevole alla seconda di dette modifiche, dichiara di ritenere la prima non giustificata, poichè a suo parere il caso in questione non rientra nell'ambito della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per-

tanto non si verifica una deroga alla stessa. Dopo interventi dei senatori Paratore, Piola e Spagnolli, il seguito della discussione è rinviato su richiesta del Sottosegretario De Giovine, per consentire un ulteriore studio della questione.

Infine il senatore Spagnolli riferisce sul disegno di legge: « *Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati* » (1739), già approvato dalla Camera dei deputati, proponendone l'approvazione.

Il senatore Zannini, componente della 9^a Commissione (Industria), comunica, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento, il parere favorevole della Commissione stessa.

Il senatore Paratore osserva che trattasi, per l'Erario, di una diminuzione di entrata di una certa entità — 300 milioni —: riterrebbe pertanto preferibile che il disegno di legge venisse trattato in sede referente; ma anche prescindendo da ciò nutre perplessità — allo stato — anche sulla sostanza del provvedimento.

Il senatore Mariotti teme che il provvedimento stesso darà luogo a speculazioni, di cui già si manifestano i sintomi. Inoltre ritiene che non vi siano sufficienti elementi di giudizio. In tale opinione concordano anche i senatori Parri e Bertoli, i quali chiedono un rinvio della discussione per consentire l'intervento del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, il quale dia più ampie informazioni sulla situazione delle aziende interessate, in particolare della « Monte Amiata », in modo da consentire lo studio dei provvedimenti necessari per ovviare alla situazione che, anche nell'attuale temporaneo regime di esenzione tributaria, si presenta non buona.

Dopo interventi del senatore Piola, nonché del relatore Spagnolli e del Sottosegretario Pecoraro, insistendo i senatori Parri e Bertoli sulla loro richiesta di rinvio, questa viene accolta.

Il Presidente avverte che provvederà a richiedere, per il seguito della discussione, l'intervento del rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti Cesare Angelini e per la marina mercantile Mannironi.

IN SEDE DELIBERANTE. la Commissione discute il disegno di legge: « *Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni* » (1736), già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce il senatore Florena il quale ricorda innanzitutto che, già al momento dell'approvazione della precedente legge recante aumenti alle competenze accessorie in esame, il Parlamento riconobbe che tali aumenti non potevano ritenersi sufficientemente compensativi dei disagi e delle responsabilità inerenti alle prestazioni dei dipendenti ferroviari, anche in relazione all'incremento del traffico. Lunghe trattative sindacali hanno pertanto condotto alla formulazione di nuove tabelle tendenti a conseguire un concreto adeguamento delle principali competenze accessorie, nonché una più equilibrata distribuzione di esse tra le varie categorie, anche allo scopo di restituire a tali competenze il carattere di compenso e di stimolo ad una più efficiente produttività dei ferrovieri. Il relatore conclude invitando la Commissione ad approvare rapidamente il disegno di legge in esame, che ha già incontrato favorevole accoglienza presso l'altro ramo del Parlamento e che è vivamente atteso dagli interessati.

Prende successivamente la parola il senatore Solari il quale si dichiara anch'egli favorevole all'approvazione del testo in discussione, rilevando, con il conforto di dati statistici tratti anche da pubblicazioni straniere, l'alto livello di efficienza del personale ferroviario italiano. Il senatore Imperiale si associa ai rilievi ed alle conclusioni del precedente oratore.

Il Sottosegretario di Stato Angelini prende atto con soddisfazione dei consensi ma-

nifestati unanimemente dagli oratori intervenuti nel dibattito e ricorda che il disegno di legge in esame fa parte di un complesso di provvedimenti legislativi, già presentati dal Governo, che tendono a ristabilire la tranquillità e l'efficienza nella vita della Azienda ferroviaria.

Dopo che il Presidente Corbellini ha dato lettura del parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro, la Commissione approva gli 83 articoli dell'allegato recante le modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie, i tre articoli del disegno di legge, e il provvedimento nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione riprende l'esame del disegno di legge: « *Disposizioni concernenti la pesca marittima* » (1520-Urgenza).

Prende la parola, in sede di discussione generale, il senatore Ruggeri, intervenuto a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento. Egli si sofferma su alcuni problemi di fondo sollevati dal provvedimento in esame, rilevando che molte norme contenute nel progetto già esistono nella legislazione attualmente vigente. L'oratore osserva, in particolare, che il progetto in discussione rende ancor più difficile l'auspicata unificazione dei servizi amministrativi statali riguardanti la pesca; deplora inoltre che ne risultino confermate le vigenti disposizioni sui diritti esclusivi di pesca e che siano invece ignorate le necessarie agevolazioni alle cooperative di pescatori. Il senatore Ruggeri conclude manifestando un giudizio negativo sull'intero disegno di legge presentato dal Governo.

Dopo un breve intervento del senatore Cervellati — che conforta, in alcuni punti, le tesi sostenute dal precedente oratore —, prende la parola il relatore Restagno, il quale, pur non condividendo il giudizio negativo espresso dal senatore Ruggeri, dichiara che l'esigenza dell'unificazione dei servizi è vivamente sentita anche dal suo gruppo politico.

Il senatore Gombi osserva che, poichè da tutte le parti politiche si consente sull'opportunità di unificare finalmente i servizi attinenti alla pesca, è necessario rielaborare

profondamente ed organicamente il progetto in discussione. Di parere sostanzialmente analogo si dichiara il senatore Genco, il quale osserva che il testo unico del 1931, che l'attuale disegno di legge modifica, regolava l'intera materia della pesca, sia marittima che di acqua dolce, e sostiene pertanto la necessità dell'elaborazione di un nuovo testo completo ed organico.

Replica a tutti gli oratori intervenuti il Sottosegretario di Stato Mannironi: egli conferma innanzitutto l'utilità del progetto in esame, contestando la validità di alcune osservazioni del senatore Ruggeri. Dichiara quindi che il Ministero della marina mercantile ha sempre auspicato l'unificazione dei servizi riguardanti la pesca, ma ha incontrato su tale strada notevoli resistenze, anche perchè è necessario tener conto delle opinioni di altri Ministeri e dell'attuale organizzazione dei medesimi.

Il Sottosegretario di Stato Mannironi conclude invitando la Commissione ad esaminare gli articoli del disegno di legge: in tale sede, tutte le esigenze alle quali è possibile dare una immediata soddisfazione potranno essere ampiamente considerate.

Si apre a questo punto un ampio dibattito di carattere procedurale, durante il quale il senatore Amigoni, rilevata l'unanimità dei consensi sull'opportunità dell'unificazione dei servizi e della legislazione attinenti alla pesca, propone di dare incarico ad un Comitato ristretto — del quale facciano parte il Presidente, il relatore ed altri due senatori — di prendere contatto con il Presidente del Consiglio e con i Ministri interessati, al fine di saggiare le possibilità di un rapido avvio a soluzione del problema accennato.

Dopo brevi interventi, sempre sulla questione procedurale, del Presidente e dei senatori Buizza, Ruggeri, Florena, Solari e Focaccia, il Sottosegretario di Stato Mannironi fa presente che il Ministro della marina mercantile non poteva, nell'ambito della sua competenza, affrontare con il disegno di legge presentato problemi riguardanti anche altri Ministri e richiama la Commissione all'opportunità di non adottare alcuna decisione di carattere pregiudiziale senza

aver prima interpellato il ministro Jervolino. Chiede a tal fine un rinvio puro e semplice dell'esame del disegno di legge.

Rimane quindi stabilito, su proposta del Presidente Corbellini, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, per dar modo al Sottosegretario di Stato Mannironi di informare il ministro Jervolino degli orientamenti della 7^a Commissione sul problema dibattuto.

IN SEDE CONSULTIVA, la Commissione esamina, per il parere alla 5^a Commissione (finanze e tesoro), il disegno di legge: « *Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia* » (1683).

È approvata la proposta del senatore Garlato tendente ad esprimere parere favorevole all'opportunità di nuove disposizioni, con alcune osservazioni sul criterio di interpretazione delle vigenti norme legislative accolto nel progetto presentato dal Governo.

AGRICOLTURA (8^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

IN SEDE REFERENTE, la Commissione riprende l'esame dei disegni di legge: « *Istituzione di un marchio di genuinità per olii e vini* » (1038), d'iniziativa del senatore Chabod; « *Definizione e disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini* » (1044), d'iniziativa dei senatori Desana ed altri; « *Tutela della denominazione di origine dei mosti, dei vini e delle acqueviti* » (1515).

Dopo un intervento preliminare del Presidente il senatore Carelli, relatore, dichiara, in seguito alle osservazioni svolte da alcuni colleghi nella seduta precedente, di avere intenzione di modificare i primi articoli del testo da lui proposto alla Commissione.

Il senatore Ferrari interviene sul problema della definizione dei vini di origine. A

suo parere la prima parte del secondo comma del primo articolo proposto dal relatore (A), dovrebbe essere formulato nel modo seguente: Dette denominazioni si riferiscono ai vini le cui caratteristiche dipendono esclusivamente — e non « essenzialmente » come dice il testo del relatore — dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente.

Dopo un breve intervento del senatore Militerni, parla poi il senatore Desana, che illustra lievi modifiche alla nuova formulazione del senatore Carelli, sulla quale sostanzialmente concorda. Quanto all'argomento sul quale si è intrattenuto il senatore Ferrari, ritiene che la parola « essenzialmente » vada mantenuta, per evitare che le gradazioni dei vini subiscano modifiche da un anno all'altro.

Interviene quindi il senatore Di Rocco, che parla sul significato da attribuirsi alla parola « leali », contenuta nel secondo comma e che, a suo parere, va mantenuta.

Il senatore Di Rocco sostituirebbe poi la parola « vicini » all'altra « limitrofi » contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 originariamente proposto dal relatore.

Parla quindi il Sottosegretario di Stato. Egli concorda col senatore Ferrari sulla questione della definizione dei vini di origine. Quanto agli aggettivi « leali, costanti ed utili », ritiene che debbano essere soppressi. Parimenti soppresso dovrebbe essere il terzo comma. Ove la Commissione fosse di avviso contrario, le parole « zona enologica » dovrebbero essere sostituite dalle altre « zona di produzione ».

Parlano successivamente il senatore Papalia, il quale teme che il provvedimento si concretizzi in una legge oppressiva della produzione dell'Italia meridionale, e il senatore Negri, che modificherebbe le parole « le cui caratteristiche dipendono essenzialmente » con le altre « le cui caratteristiche essenziali dipendono ».

Conclude infine la seduta il Presidente Menghi che dà lettura degli articoli modificati dal senatore Carelli, sui quali la Commissione si pronuncerà nella prossima seduta.

Tali articoli sono così formulati:

Art. 1. — L'uso, comunque fatto, di una denominazione di origine costituisce dichiarazione che quel vino deriva da uve prodotte da vigneti della zona di produzione viticola corrispondente.

Per denominazione di origine dei vini si intendono i nomi geografici, il nome di un vitigno accompagnato da una qualificazione geografica, al parola vino o altra denominazione merceologica propria di un vino accompagnata da una qualificazione geografica. Detta denominazione si riferisce ai vini le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente; essa è riconosciuta per i vini rispondenti a condizioni di zona e di produzione consacrata da usi locali, leali, costanti ed utili per conferire ad essi le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione presso i consumatori.

La zona di produzione dei suddetti vini comprende, oltre il territorio del luogo di produzione indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni naturali e, alla data di entrata in vigore della presente legge, si producono, da almeno dieci anni, vini immessi sul mercato con la medesima denominazione, purchè prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona, vinificate con i sistemi di uso generalizzato nella zona stessa e che abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

La zona di produzione viene determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, previo parere del Comitato nazionale, di cui al successivo articolo 16. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1-bis. — Per la produzione nazionale dei vini sono riconosciute, secondo le norme contenute nella presente legge, le seguenti specificazioni:

a) denominazione di origine semplice;

b) denominazione di origine controllata;

c) denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 1-ter. — Le denominazioni di origine definite all'articolo 1-bis, quando non sono oggetto di particolari disciplinari di produzione previsti dalla presente legge per la denominazione di origine controllata e controllata e garantita sono denominazioni di origine semplice.

INDUSTRIA (9^a)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente BUSSI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio, Biaggi.

IN SEDE DELIBERANTE, la Commissione discute il disegno di legge: «*Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra*» (1680).

Il relatore, senatore Chabod, dopo aver riassunto i termini del provvedimento, espone i motivi che ne suggeriscono l'adozione; fondamentale appare, a suo avviso, la necessità di riunire in un unico complesso le disposizioni vigenti e di apportarvi le modifiche rese indispensabili dall'esperienza e dal progresso delle tecniche di produzione. Il relatore prende atto dei pareri sostanzialmente favorevoli espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva (2^a, 5^a, 11^a). Propone di sopprimere l'articolo 27 sembrandogli eccessiva la discrezionalità prefettizia per quanto riguarda le misure a carico di trasgressori (sospensione d'esercizio o chiusura di stabilimenti).

Il senatore Bonafini manifesta alcune perplessità, condivise dal relatore sull'articolo 20.

Dopo interventi dei senatori Turani e Tartufoli, il Sottosegretario di Stato Biaggi, rileva l'opportunità del provvedimento e concorda con l'esposizione del relatore; per quanto riguarda le modificazioni proposte, prospetta l'opportunità di approvare il provvedimento negli articoli che non sollevino perplessità e di sospendere l'esame e l'ap-

provazione degli articoli da modificare allo scopo di studiare e concordare gli emendamenti. La Commissione esprime il proprio consenso alla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

Si passa quindi alla lettura ed all'approvazione dei singoli articoli del provvedimento. L'esame degli articoli 17 e 26 è rinviato alla prossima seduta, anche in seguito alle osservazioni contenute nel parere della Commissione finanze e tesoro, Si approva la soppressione dell'articolo 27.

Gli articoli 4, 10, 28, 29 e 30 sono approvati con modificazioni.

L'articolo 20 viene approvato nel seguente nuovo testo: « Con la procedura di cui all'articolo 7 può essere autorizzata la produzione di birra, avente particolari caratteristiche, purchè a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto all'esportazione ».

Tutti gli altri articoli sono letti ed approvati nel testo governativo. L'approvazione del testo nel suo complesso è rinviato ad una prossima seduta, dopo che la Commissione si sarà pronunciata in merito agli articoli 17 e 26.

IN SEDE REFERENTE, si passa all'esame del disegno di legge: « *Ricerca e applicazione dell'energia nucleare* » (468), d'iniziativa dei senatori Montagnani Marelli ed altri; e « *Impiego pacifico della energia nucleare* » (940-bis).

Il Sottosegretario Biaggi fa presente che il ministro Colombo non è potuto intervenire alla seduta odierna perchè trattenuto all'altro ramo del Parlamento per improrogabili impegni. Su proposta del senatore Moro l'esame dei provvedimenti è rinviata ad una prossima seduta.

IN SEDE CONSULTIVA, su proposta dell'estensore, senatore Battista, la Commissione approva il parere favorevole alla 1ª Commissione sul disegno di legge: « *Provvedimenti straordinari a favore del Comune di Napoli* » (1658-Urgenza).

La Commissione approva quindi il parere favorevole alla 10ª Commissione redatto dall'estensore Bussi sul disegno di legge: « *Provvedimenti in favore degli invalidi civili* » (1278).

Su proposta del senatore Bonafini estensore, si rinvia l'esame del parere sul disegno di legge d'iniziativa del deputato Barbi: « *Modifiche alla legge 22 luglio 1939, n. 1450, ed alla legge 6 giugno 1952, n. 678, ed aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E.V.I.)* » (1726).

Si passa quindi ad esaminare lo schema di parere alla 5ª Commissione sul disegno di legge: « *Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati* » (1739) proposto dall'estensore, senatore Zannini.

Dopo interventi dei senatori Ronza e Montagnani Marelli, il Presidente Bussi rivolge preghiera all'estensore di riferire alla 5ª Commissione il risultato della discussione esprimendo il parere favorevole dalla 9ª Commissione sul provvedimento in questione.

IGIENE E SANITA (11ª)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961. — *Presidenza del Presidente* BENEDETTI.

In apertura di seduta, il senatore Bonadies, rilevato che lo sciopero degli ospedalieri romani non ha ancora avuto, dopo vari giorni, una soluzione equa ed auspicabile, preoccupato per i riflessi dannosi di ordine anche igienico-sanitario che lo sciopero stesso può apportare negli istituti di cura, sollecita un intervento della Presidenza della Commissione presso il Ministro della sanità, perchè si adoperi per far cessare lo stato di carenza assistenziale.

I senatori Scotti e Lorenzi si associano alle parole pronunciate dal senatore Bonadies, facendosi notare tuttavia dal senatore Lorenzi la complessità del problema, che investe la competenza di più Dicasteri, e particolarmente di quelli del lavoro e dell'interno.

Il Presidente dà assicurazione che si farà interprete presso il Governo del voto espresso dal senatore Bonadies e condiviso pienamente dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE, prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 55, 684, 925, 928, 989, 1003, 1034, 1046 e 1426, concer-

menti tutti modifiche alle norme che regolano il servizio farmaceutico.

Proseguendosi la discussione dell'articolo 6, proposto dal Presidente, il senatore Gatto illustra una particolareggiata tabella che indica il numero delle farmacie riservate al diritto di prelazione dei Comuni, in rapporto alla popolazione.

A sua volta il Presidente, relatore, presenta un nuovo testo, secondo il quale il diritto di prelazione potrà essere esercitato in ragione di una farmacia nei Comuni sotto i 20.000 abitanti, di una farmacia ogni 20.000 abitanti nei Comuni da 20.000 a 200 mila abitanti, con un massimo di 10 farmacie per i Comuni oltre i 200.000 abitanti; il diritto di prelazione da parte delle Amministrazioni ospedaliere sarà di una farmacia in sostituzione di una farmacia comunale.

I senatori Bonadies, Carelli e Caroli, esprimendo alcune riserve sulla gestione di farmacie da parte dei Comuni, chiedono che sia opportunamente ridotto il numero delle farmacie eventualmente da municipalizzare.

Prendono quindi la parola i senatori Franzini, Scotti, Pasqualicchio, Pignatelli e Samek Lodovici, che aderiscono sostanzialmente alla tesi del Presidente. Il senatore Samek Lodovici ritiene tuttavia che la priorità nell'assunzione delle farmacie debba essere riservata agli ospedali, anzichè ai Comuni.

A loro volta i senatori Indelli e Criscuoli affermando la necessità di stabilire — co-

me proposto negli articoli 5 e 7 del disegno di legge n. 1428, dagli stessi presentato — che i Comuni siano tenuti all'assunzione della farmacia, quando il concorso per la stessa sia andato deserto.

Dopo interventi del senatore Monaldi, che ribadisce il diritto e il dovere del Comune a gestire farmacie municipalizzate, in quanto le stesse assolvono una finalità moderatrice e sociale (la prelazione dovrebbe essere consentita anche agli Enti mutualistici, secondo il parere dello stesso senatore Monaldi, e agli E.C.A., come propone il senatore Carelli) e del senatore D'Albora, che auspica invece l'intervento municipale solo nei Comuni privi di servizio farmaceutico, conclude la discussione il Presidente rilevando come nel corso del dibattito si sia sostanzialmente delineato l'accordo sul testo da lui proposto circa il numero delle farmacie da municipalizzare, in rapporto alla popolazione.

Dichiarandosi contrario all'eventualità di consentire la gestione di farmacie da parte di Enti mutualistici e degli E.C.A., ritiene opportuno rinviare ad un successivo momento la questione della definizione dell'obbligatorio o meno dei Comuni di assumere la farmacia, quando il concorso per la stessa sia andato deserto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15*